



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO
Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**
fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

SCADENZE FISCALI: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI FINE ANNO

IMPRESA

APPROVATA LA MANOVRA DA 35 MILIARDI DI EURO CON ATTENZIONE AL CARO ENERGIA E ALLE FAMIGLIE

LAVORO

SCADENZE PER I DATORI DI LAVORO: COSA FARE ENTRO DICEMBRE 2022

SGRAVIO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI: INCREMENTO FINO AL 3% PER I REDDITI NON SUPERIORI A 20.000 EURO

QUOTA 103: QUALI REQUISITI SERVIRANNO E COME FUNZIONERÀ



sommario

SCADENZE FISCALI: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI FINE ANNO

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

Tra la fine di novembre e il mese di dicembre i contribuenti sono alle prese con un calendario fiscale ricco di appuntamenti. La fa da padrone il 30 novembre, data ultima per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, nonché per il versamento degli acconti d'imposta. Quest'anno, peraltro, ci sono alcune novità, tra cui la scadenza per l'invio della dichiarazione sugli aiuti di Stato e per la remissione in bonis per chi ha omesso la comunicazione per la cessione dei bonus edilizi. Non mancano poi alcune importanti scadenze nel mese di dicembre. Quali sono?

L'arrivo della fine dell'anno non rappresenta una tregua per i contribuenti che, al contrario, si trovano di fronte a un fitto calendario di scadenze fiscali.

La data più impegnativa è il 30 novembre 2022 che, oltre a rappresentare il tradizionale termine ultimo di invio delle dichiarazioni dei redditi e del versamento degli acconti d'imposta, è una importante data per altri adempimenti non meno degni di nota. Inoltre, quest'anno, se ne sono aggiunti altri, tra cui l'invio della dichiarazione sugli aiuti di Stato e la remissione in bonis per chi ha omesso la presentazione della comunicazione per la cessione dei bonus edilizi.

Non mancano importanti scadenze anche nel mese di dicembre: tra queste si segnalano, oltre al versamento dell'acconto IVA fissato il 27 dicembre anche la data ultima per l'invio della dichiarazione IMU che, eccezionalmente, quest'anno è fissata al 31 dicembre che, cadendo di sabato, dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023.

Proviamo a sintetizzare queste e altre scadenze del periodo. Entro il 30 novembre 2022, va trasmessa la dichiarazione dei redditi 2021 - modello Redditi 2022. In particolare, la scadenza interessa tutte le persone fisiche (modello Redditi PF) e le società di persone ed enti equiparati (modello Redditi SP). Invece, per le società di capitali ed enti equiparati, così come gli enti non commerciali e del Terzo settore, la scadenza del 30 novembre riguarda solo i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Infatti, per questi contribuenti la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata entro l'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio. Se non si rientra in uno dei pochi casi in cui è possibile consegnarlo negli uffici postali (per costoro la scadenza è stata il 30 giugno), il modello Redditi 2022 va presentato esclusivamente per via telematica:

- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato.

Inoltre, le società di capitali possono inviare la dichiarazione tramite società appartenenti al gruppo mentre le Amministrazioni pubbliche possono utilizzare altri soggetti incaricati. Per i

contribuenti italiani residenti all'estero, se non intendono trasmettere telematicamente la dichiarazione, resta ferma la possibilità di spedirla (sempreché i suddetti contribuenti non siano titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo), con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, al consueto indirizzo del Centro Operativo di Venezia e precisamente, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE). Le stesse regole e scadenze valgono per la dichiarazione IRAP. Entro il 30 novembre vanno versati gli acconti delle imposte dirette, comprese le imposte sostitutive derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. Le regole di calcolo sono rimaste invariate per cui, essendo ormai consolidate, non vale la pena di ripeterle in questa sede.

Un importante aspetto da evidenziare riguarda gli acconti IRAP. Infatti, dal 2022, sono esonerati dall'IRAP:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali;
- le imprese familiari;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni.

Di conseguenza, questi soggetti sono obbligati solo al versamento dell'eventuale saldo d'imposta 2021 ma non anche agli acconti per l'anno 2022.

Entro il 30 novembre è possibile ricorrere alla remissione in bonis ovvero alla possibilità di "sanare" l'eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali o a regimi fiscali opzionali, quali, ad esempio, il regime di tassazione per trasparenza o quello consolidato.

Si tratta di un adempimento frutto di una norma, l'art. 2 del D.L. n.16/2012, che è in vigore da molti anni e, quindi, abbastanza conosciuto. Però, quest'anno, si arricchisce di una ulteriore possibilità. Infatti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 33/E/2022, si può ricorrere a tale istituto anche per correggere le omissioni relative alla presentazione della comunicazione per la cessione dei bonus edilizi. Pertanto, chi ha necessità di sanare la propria posizione (si ricorda che il termine per inviare la comunicazione è scaduto il 29 aprile 2022, il 15 ottobre per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA) deve:

- effettuare la comunicazione;
- versare contestualmente la sanzione minima di 250 euro utilizzando, nel modello F24 Elide, il codice tributo 8114, il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo "10", denominato "cessionario/fornitore" (risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E). Una ulteriore scadenza sempre fissata al 30 novembre riguarda la dichiarazione sugli aiuti anti Covid che le imprese hanno ottenuto negli anni di pandemia 2020-2021. Si tratta di una novità assoluta ma anche di un adempimento molto contestato a causa della sua complessità. Si ricorda, comunque, che è stato predisposto un modello semplificato che dà la possibilità, ai contribuenti che rispettano alcune condizioni, di evitare la compilazione del quadro A che riporta l'elenco degli aiuti percepiti. In tal caso, però, occorre compilare l'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Oltre a quanto detto fin qui, il 30 novembre ci sono altri adempimenti in scadenza. Tra questi si segnalano:

- la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) relativa al 3° trimestre 2022;
- il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2022;

Attenzione

Entro lo stesso termine è possibile versare l'imposta per il primo e il secondo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

- la comunicazione del credito d'imposta ACE relativo al periodo d'imposta 2021.

Passando agli adempimenti di dicembre, la prima scadenza degna di nota è l'appuntamento alla cassa, fissato per il 16 dicembre, per il versamento a saldo dell'IMU dovuta per l'intero anno 2022, con eventuale conguaglio della prima rata versata.

Le regole sono quelle consuete: pertanto, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre. Oltre al suddetto versamento, per l'IMU occorre segnare sul calendario anche la data del 31 dicembre: infatti, entro questo giorno va presentata la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute durante il 2021.

Attenzione

Poiché il 31 dicembre cade di sabato, anche se l'adempimento interessa gli enti locali e non l'Amministrazione finanziaria, dovrebbe trovare applicazione la regola generale contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. h) D.L. n. 70/2011 che dispone lo slittamento al giorno feriale successivo; pertanto, salvo che non intervenga una interpretazione diversa, la scadenza dovrebbe slittare automaticamente al 2 gennaio 2023. Si ricorda che per effettuare correttamente l'adempimento occorre utilizzare la nuova modulistica approvata con D.M. 30 ottobre 2022. La scadenza, inoltre, è la stessa anche per la dichiarazione degli enti non commerciali. Un ultimo adempimento che vale la pena di segnalare è il versamento dell'acconto IVA in scadenza il 27 dicembre. Le regole sono sempre le stesse. Pertanto, il contribuente può scegliere tra uno dei seguenti metodi di calcolo:

- storico: l'importo si determina calcolando l'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente;
- previsionale: l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili, in sede di dichiarazione annuale IVA o del modello Redditi, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari o per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali"
- analitico: si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre e, l'acconto da pagare è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 633/1972. Ecco in grafica le principali scadenze di fine anno.

APPROVATA LA MANOVRA DA 35 MILIARDI DI EURO CON ATTENZIONE AL CARO ENERGIA E ALLE FAMIGLIE

Il Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 quantificando un fabbisogno di 35 miliardi di euro concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione. In materia fiscale, è stato deciso di estendere la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e di ampliare le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una "tregua fiscale" per cittadini e imprese. Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di "opzione donna" rivisitata e "Ape sociale". Altre risorse sono stanziati per interventi di: riduzione del cuneo fiscale e dell'Iva su alcuni prodotti, aumento dell'assegno unico per le famiglie, agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per i giovani.

Il Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Per le misure contenute nella manovra di bilancio, basandosi su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, è stato quantificato un fabbisogno di 35 miliardi di euro, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione. Altre risorse sono stanziati per interventi di:

- riduzione del cuneo fiscale e dell'Iva su alcuni prodotti,
- aumento dell'assegno unico per le famiglie,
- agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza,
- proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per i giovani.

In materia fiscale, è stato deciso di estendere la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e di ampliare le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una "tregua fiscale" per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell'impennata dei costi energetici. Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di "opzione donna"

rivisitata e "Ape sociale", si attua l'indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l'anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro. Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati circa 3,1 miliardi. Per le famiglie più fragili è stato confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Il decreto prevede inoltre:

- la riduzione dell'Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile;
- l'istituzione di un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una "Carta Risparmio Spesa" (una sorta di "buoni spesa") per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all'acquisto di beni di prima necessità, da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all'iniziativa con un'ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari;
- la maggiorazione per il 2023 del 50% per il primo anno dell'assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni), e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l'assegno per i disabili;
- la detassazione per i dipendenti con aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro;
- agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza;
- proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36;
- introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

Per le scuole paritarie è previsto il ripristino del contributo (70 mln) e il trasporto disabili (24 mln).

In materia di pensioni il decreto prevede:

- l'avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%;
- la proroga per il 2023 di Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi;
- la conferma dell'Ape sociale per i lavori usuranti.

Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro

ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E' inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua. Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l'uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro. Il decreto prevede in favore delle imprese:

- la sospensione anche per il 2023 dell'entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate;
- il rifinanziamento del fondo per 1 miliardo per il 2023 che garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro);
- la proroga del bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa).

Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione.

SCADENZE PER I DATORI DI LAVORO: COSA FARE ENTRO DICEMBRE 2022

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Entro la fine del 2022 le aziende che occupano lavoratori subordinati devono effettuare una serie di adempimenti, verifiche e controlli. Si tratta in primo luogo del conguaglio fiscale d'imposta e delle verifiche in merito alla spettanza del trattamento integrativo del reddito. Deve, inoltre, essere completato il calcolo del TFR maturato e verificato il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali e dei fringe benefit, il cui limite è stato innalzato da decreto Aiuti quater. In una infografica il riepilogo delle scadenze.

Come ogni anno, in vista del termine del periodo d'imposta, il datore di lavoro deve predisporre una serie di verifiche riguardanti il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, il rispetto delle scadenze previste per il conguaglio fiscale e i premi di produzione. Le operazioni finanziarie derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2023: in base al criterio di cassa allargato, previsto dal TUIR, vanno a comporre il reddito del lavoratore anche le somme e i valori effettivamente corrisposti entro il 12 gennaio 2023, se riferiti a spettanze del 2022. In fase di elaborazione del LUL di dicembre è dunque necessario procedere:

1) Determinazione base imponibile

Sono esenti da tassazione gli importi erogati a titolo di:

- contributi previdenziali a carico del lavoratore;

- premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio;
 - indennità di mensa (fino a 5,26 euro al giorno);
 - assegni per il nucleo familiare;
 - indennità di trasferta - in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all'estero fino a 77,47 euro;
 - rimborsi per spese di trasferta - in Italia fino a 15,49 euro al giorno e all'estero fino a 25,82 euro;
 - trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all'anno e all'estero fino a 4.648,11 euro all'anno;
- N.B. gli arretrati degli anni precedenti va applicata la tassazione separata.

2) Calcolo dell'IRPEF netta: previo calcolo delle detrazioni annue spettanti, stornare le detrazioni già fruite in corso d'anno dal lavoratore dipendente e determinare l'imposta netta complessiva.

3) Effettuazione del conguaglio

All'imposta netta determinata in via definitiva deve essere sottratto il totale delle ritenute operate in corso d'anno al fine di:

- recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto;
- rimborsare al dipendente l'eccedenza qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta.

Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a condizione che il reddito complessivo annuale non sia essere superiore a euro 15.000.

Nell'ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d'imposta e l'imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui.

In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza del trattamento o della ulteriore detrazione e, qualora risulti non spettante o erogata in eccesso, provvede al recupero del relativo importo operando una ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l'importo da recuperare è superiore a 60 euro. Ogni anno a dicembre il datore di lavoro deve completare il calcolo del TFR maturato, sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione, dovuta per l'anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5, e provvedere al suo accantonamento. La base imponibile per il calcolo è costituita dagli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetuta nel rapporto di lavoro minimo contrattuale: aumenti periodici di anzianità, superminimi, indennità di maneggio denaro, maggiorazione turni, straordinario fisso ripetitivo, premi presenza, valori convenzionali mensa, indennità per disagiata sede, importi forfettari, cottimo, provvigioni, premi e partecipazioni, prestazioni retributive in natura, altre somme riconosciute e corrisposte a titolo non occasionale.

Il fondo di trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve, infatti, essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Sulla somma determinata a titolo di rivalutazione

del fondo per il TFR è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. In precedenza, l'imposta era pari all'11%. L'imposta sostitutiva, a carico del datore di lavoro, deve essere versata in 2 rate:

- l'acconto entro il 16 dicembre;
- il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Attenzione

Le imprese che occupano almeno 50 addetti, essendo tenute a versare il TFR al fondo di tesoreria INPS, devono determinare la rivalutazione sulla quota di TFR versata al Fondo, calcolare l'imposta sostitutiva e recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti.

Entro il mese di dicembre 2021 i lavoratori dipendenti devono aver fruito di almeno due settimane delle ferie maturate nell'anno in corso, mentre le eventuali settimane di ferie residue devono essere godute entro il 30 giugno 2023.

Il termine ordinario di fruizione si sospende in caso di:

- astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
- malattia di lunga durata.

Il decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022) ha aumentato fino a 3.000 euro, per l'anno 2022, la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. L'agevolazione si applica limitatamente all'anno d'imposta 2022, ovvero alle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono. In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In questo caso il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, deve acquisire e conservare la documentazione per giustificare della somma spesa ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato.

La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI: INCREMENTO FINO AL 3% PER I REDDITI NON SUPERIORI A 20.000 EURO

Alfredo Casotti - Consulente del lavoro
 Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro

Confermato lo sgravio contributivo a favore dei lavoratori anche per l'anno 2023, con alcune modifiche però rispetto al testo attualmente in vigore. Secondo l'ipotesi proposta dal Governo, nel disegno di legge di Bilancio 2023, sarebbe infatti confermato il taglio di due punti percentuali, introdotto dal governo Draghi, aumentato a tre punti per i redditi che non superano i 20.000 euro. A questo intervento vengono destinati poco più di 4 miliardi di euro con l'obiettivo di ridurre la differenza tra retribuzione lorda e netta in busta paga ai lavoratori. Nessuna riduzione è, per ora, prevista a favore dei datori di lavoro.

Il Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022 ha licenziato il testo dei disegni di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. I provvedimenti, che devono essere trasmessi alle autorità europee e al Parlamento italiano, contengono misure per un valore di circa 35 miliardi di euro. Fra esse, in materia di lavoro, trova conferma lo sgravio contributivo a favore dei lavoratori anche per l'anno 2023 con alcune modifiche rispetto al testo attualmente in vigore. Il taglio del cuneo fiscale riserva particolare attenzione ai redditi più bassi differenziando la riduzione del prelievo contributivo nelle buste paga a seconda del livello di reddito da lavoro dipendente. Secondo l'ipotesi proposta dal Governo sarebbe confermato il taglio di due punti introdotto dal governo Draghi aumentandolo a tre punti per i redditi che non superano i 20.000 euro.

A questo intervento il Governo destina poco più di 4 miliardi di euro con l'obiettivo di ridurre la differenza tra retribuzione lorda e netta in busta paga ai lavoratori. Nessuna riduzione è, per ora, prevista a favore dei datori di lavoro.

Con il taglio di 2 punti l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente con una retribuzione lorda mensile pari a massimo 2.692 euro per tredici mensilità, equivalente a un reddito lordo annuo di 35mila euro, è passata dal 9,19% al 7,19%. Con l'aggiunta di un punto, per i lavoratori il cui reddito annuo non supera i 20 mila euro l'aliquota arriverebbe al 6,19%. Quest'ultima percentuale si applicherebbe quindi ai lavoratori la cui retribuzione mensile non superi 1.538 euro.

Con il messaggio n. 3499 del 2022 l'INPS ha chiarito che l'importo mensile massimo della retribuzione di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di

tredicesima.

Pertanto, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre (2022), pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui all'art. 20 del decreto Aiuti bis, potrà operare, distintamente sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro.

Qualora invece i ratei di mensilità aggiuntiva siano erogati mensilmente, la riduzione della quota a carico del lavoratore opererà sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12).

Lo stesso principio si renderà applicabile alla nuova riduzione di tre punti riconosciuta qualora l'imponibile annuo con superi i 20.000 euro. Con la legge di Bilancio 2023 dovrebbero essere introdotte alcune altre agevolazioni in materia di reddito di lavoro dipendente, fra cui la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile ai premi di produttività, che passerebbe dal 10 al 5 per cento entro un limite massimo di 3.000 euro. Allo studio sarebbero anche alcune agevolazioni contributive per chi converte un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e per chi assume giovani donne o percettori di reddito di cittadinanza.

QUOTA 103: QUALI REQUISITI SERVIRANNO E COME FUNZIONERÀ

Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il nuovo canale di pensionamento quota 103, che si rivolge al lavoro dipendente privato e pubblico, ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati, dovrebbe prevedere la combinazione di un requisito contributivo di 41 anni e 62 di età. E' quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre. Si prevede inoltre una finestra mobile trimestrale per i dipendenti privati e gli autonomi e semestrale per i dipendenti pubblici. Si introduce poi, come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, un bonus per chi decide di restare al lavoro una volta raggiunti i requisiti di pensionamento con una decontribuzione pari al 10%.

Tra gli interventi che troveranno sede nella legge di Bilancio 2023, esaminati durante il Consiglio dei Ministri del 21 novembre, vi sono il rinnovo di Opzione donna con modifiche in funzione della maternità (in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi), dell'Ape sociale e da un nuovo canale di pensionamento anticipato che sostituirà quota 102 (con il requisito di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni) che

termina il proprio periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2022. Il "punto di caduta" è come nelle ipotesi circolate negli ultimi giorni una rinnovata quota 103 che risulta dalla combinazione di un requisito contributivo di 41 anni di contributi cui si accompagnerebbe una età minima di 62 anni. Si vuole evitare che si generino impatti finanziari non sostenibili considerando lo stringente vincolo di bilancio presente quest'anno, come sottolineato dal Presidente del Consiglio e ribadito dal Ministro dell'Economia che ha inoltre evidenziato come gli interventi in ambito previdenziale devono essere coperti all'interno dello stesso settore d'intervento. L'obiettivo è quello di offrire una ulteriore possibilità di exit strategy previdenziale, che si aggiunge alle misure prorogate sopra citate e agli altri canali per dir così "di nicchia" (es. lavoratori precoci) evitando che si generi un ripido innalzamento dei requisiti di pensionamento dal 1° gennaio prossimo con la possibilità di accedere unicamente alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) o al pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini indipendentemente dall'età anagrafica e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Possono poi essere azionate anche nel 2023 quota 100 e quota 102 da chi abbia conseguito il relativo diritto rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022. Per come è strutturato quota 103 che dovrebbe durare ugualmente un anno, con un requisito contributivo di 41 anni di contributi sembra anche volersi dare un messaggio di prospettiva con volontà, in un percorso di legislatura e compatibilmente con la sostenibilità finanziaria della misura, di addivenire negli anni prossimi ad una quota 41 "secca", 41 anni di contributi cioè indipendentemente dall'età anagrafica. Va ricordato come è stato già avviato un percorso di concertazione sia dal Premier Giorgia Meloni che dal Ministro del Lavoro Marina Calderone con l'intento di prevedere nel prossimo anno una riforma strutturale del sistema previdenziale sia in termini di flessibilità in uscita che di attenzione alla futura pensione delle giovani generazioni anche con il contributo sinergico della previdenza complementare e una riflessione sulla separazione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale. Lo schema dovrebbe essere analogo a quello di quota 100 e quota 102 con la possibilità di accedervi da parte dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, dei lavoratori autonomi e dei parasubordinati.

Anche in questo caso il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita e non si prevede alcun ricalcolo dell'assegno pensionistico, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995).

Si prevede poi una finestra mobile trimestrale per i dipendenti privati e gli autonomi e semestrale per i dipendenti pubblici (per cui si prevede anche un obbligo di preavviso semestrale). Per coloro che accedono al pensionamento con quota 103 si prevede il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui). Dovrebbe poi confermarsi anche con

riferimento a quota 103 la possibilità per i fondi di solidarietà di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti appunto per l'accesso a tale canale di pensionamento.

Si introduce poi, come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, un bonus per chi decide di restare al lavoro una volta raggiunti i requisiti di pensionamento con una decontribuzione pari al 10% (dovrebbe trattarsi della quota del 9,19% a carico del dipendente). Si incrementerebbe così la retribuzione del dipendente con un trattamento previdenziale che rimarrebbe in misura pari quello maturata al momento del raggiungimento dei requisiti per accedere al pensionamento.

E' ancora opportuno evidenziare il legame possibile con la previdenza complementare. L'aderente che acceda al pensionamento con quota 103 avendo maturato i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e avendo cessato l'attività per pensionamento anticipato, potrà chiedere alternativamente o l'erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che sarà erogata dai 62 anni fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o l'erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 (100% sotto forma di rendita o massimo 50% capitale e 50% comunque sotto forma di rendita).



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

25 Novembre 2022

Enpaia - Denuncia e versamento contributi

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

